

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | I <i>Comunicazioni</i>   |        |
|                              | <b>Corte di giustizia</b>  |        |
|                              | CORTE DI GIUSTIZIA   |        |
| 2002/C 118/01                | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 2002 nella causa C-160/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Eridania SpA contro Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj («Zuccheri — Regime dei prezzi — Campagna di commercializzazione 1997/1998 — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Validità dei regolamenti (CE) n. 1188/97 e (CEE) n. 1785/81») .....  | 1      |
| 2002/C 118/02                | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 marzo 2002 nella causa C-340/98: Repubblica italiana contro Consiglio dell'Unione europea («Zuccheri — Regime dei prezzi — Campagna di commercializzazione 1998/1999 — Regionalizzazione — Zone non deficitarie — Classificazione dell'Italia — Validità dei regolamenti (CE) nn. 1360/98 e 1361/98») .....  | 2      |
| 2002/C 118/03                | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 marzo 2002 nella causa C-426/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Contributi speciali imposti all'atto della costituzione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, all'atto della pubblicazione e della modifica del loro statuto e all'atto dell'aumento del loro capitale sociale») ..... | 2      |
| 2002/C 118/04                | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-130/99: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1995 e 1996») .....   | 3      |

IT

2

(segue)

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2002/C 118/05 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 marzo 2002 nella causa C-132/99: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Aiuti alla produzione di canapa») .....   | 3 |
| 2002/C 118/06 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-298/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura — Accesso alla professione di architetto — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)») .....  | 4 |
| 2002/C 118/07 | Sentenza della Corte 19 marzo 2002 nelle cause riunite C-393/99 e C-394/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail de Tournai): Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein, Hervillier SA (causa C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (causa C-394/99) («Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Determinazione della legislazione applicabile — Persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri — Assoggettamento alla legislazione previdenziale di ciascuno di tali Stati — Validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71») ..... | 5 |
| 2002/C 118/08 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-451/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Handelsgericht Wien): Cura Anlagen GmbH contro Auto Service Leasing GmbH (ASL) («Leasing di autoveicoli — Divieto di utilizzare in uno Stato membro oltre un determinato periodo un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di immatricolazione e di pagamento di un'imposta sul consumo nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di assicurazione presso un assicuratore autorizzato nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di controllo tecnico — Limitazioni alla libera prestazione dei servizi — Giustificazioni») .....  | 6 |
| 2002/C 118/09 | Sentenza della Corte 19 marzo 2002 nella causa C-476/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep): H. Lommers contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij («Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Deroche — Misure dirette a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne — Ministero che mette a disposizione dei propri dipendenti posti sovvenzionati in asili nido — Posti riservati esclusivamente ai figli di dipendenti di sesso femminile, salvo casi di necessità riconosciuti dal datore di lavoro») .....  | 7 |
| 2002/C 118/10 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-10/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Importazione di merci provenienti da paesi terzi a destinazione di San Marino») .....   | 8 |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| 2002/C 118/11 | Sentenza della Corte 19 marzo 2002 nella causa C-13/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Mancata adesione, nel termine impartito, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971) — Violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo SEE)»)   | 8  |
| 2002/C 118/12 | Sentenza della Corte 12 marzo 2002 nelle cause riunite C-27/00 e C-122/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (C-27/00), e della High Court (C-122/00)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd (causa C-27/00), e tra Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd, Omega Aviation Services Ltd e Irish Aviation Authority (causa C-122/00) («Regolamento (CE) n. 925/1999 — Emissione sonore degli aerei — Divieto avente ad oggetto aerei "riequipaggiati con nuovi motori" aventi un coefficiente di diluizione inferiore a tre — Validità») | 9  |
| 2002/C 118/13 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-36/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento (CE) n. 1013/97 — Aiuti a favore dei cantieri navali pubblici — Dichiarazione di compatibilità di aiuti a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli — Inosservanza dei presupposti — Restituzione»)   | 10 |
| 2002/C 118/14 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 14 marzo 2002 nella causa C-161/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Inquinamento — Protezione delle acque — Nitrati»)   | 10 |
| 2002/C 118/15 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 2002 nella causa C-168/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Linz): Simone Leitner contro TUI Deutschland GmbH & Co. KG («Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" — Risarcimento del danno morale»)   | 11 |
| 2002/C 118/16 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-171/00 P: Alain Libéros contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Possibilità per il giudice relatore del Tribunale di giudicare in funzione di giudice unico — Agente temporaneo — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale»)  | 11 |
| 2002/C 118/17 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-174/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Kennemer Golf & Country Club contro Staatssecretaris van Financiën («Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. m) — Operazioni esenti — Prestazioni connesse con la pratica dello sport — Organizzazione senza scopo lucrativo»)  | 12 |
| 2002/C 118/18 | Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 marzo 2002 nella causa C-224/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) — Trattamento differenziato dei trasgressori del codice della strada in base al luogo di immatricolazione del veicolo — Proporzionalità»)  | 12 |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| 2002/C 118/19 | Sentenza della Corte 19 febbraio 2002 nella causa C-256/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Bruxelles): Besix SA contro Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG), Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog) («Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 1 — Competenza in materia contrattuale — Luogo di adempimento dell'obbligazione — Obbligo di non fare applicabile senza limitazione geografica — Impegno fra due società a non associarsi a terzi ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto — Applicazione dell'art. 2») ..... | 13 |
| 2002/C 118/20 | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 marzo 2002 nella causa C-267/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office)]: Commissioners of Customs & Excise contro Zoological Society of London («Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 2, lett. a), secondo trattino — Operazioni esenti — Enti gestiti ed amministrati a titolo gratuito») .....   | 13 |
| 2002/C 118/21 | Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 marzo 2002 nella causa C-268/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi («Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Attuazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE») .....   | 14 |
| 2002/C 118/22 | Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-365/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/768/CEE — Disposizione nazionale relativa alle indicazioni che devono figurare sull'imballaggio dei prodotti cosmetici — Origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi contenuti nei prodotti cosmetici») .....   | 15 |
| 2002/C 118/23 | Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-29/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE») .....  | 15 |
| 2002/C 118/24 | Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-39/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE») .....  | 16 |
| 2002/C 118/25 | Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-64/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE») .....  | 16 |
| 2002/C 118/26 | Ordinanza del Presidente della Corte 14 dicembre 2001 nella causa C-404/01 P (R) Commissione delle Comunità europee contro Euroalligés e a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado pronunciata in un procedimento sommario — Dumping — Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza — Urgenza — Danno pecuniario — Incertezza circa il suo successivo ristoro nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni») .....  | 17 |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2002/C 118/27                | Causa C-69/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata con ordinanza del tribunal de paix de Luxembourg, emanata il 28 febbraio 2002, nella causa Tilly Reichling contro Léon Wampach, in presenza dell'Etablissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité .....   | 17     |
| 2002/C 118/28                | Causa C-77/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 10 dicembre 2001, nella causa Erika Steinicke contro Bundesanstalt für Arbeit .....   | 18     |
| 2002/C 118/29                | Causa C-83/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 12 marzo 2002 .....   | 18     |
| 2002/C 118/30                | Causa C-92/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren, con ordinanza 11 marzo 2002, nella causa Nina Kristiansen contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening .....   | 18     |
| 2002/C 118/31                | Causa C-99/02: Ricorso del 15 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 19     |
| 2002/C 118/32                | Causa C-101/02: Ricorso del 19 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....   | 20     |
| 2002/C 118/33                | Causa C-103/02: Ricorso del 20 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....   | 20     |
| TRIBUNALE DI PRIMO GRADO     |  |        |
| 2002/C 118/34                | Sentenza del Tribunale di Primo Grado 7 febbraio 2002 nella causa T-187/94: Theresia Rudolph contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Interruzione della prescrizione») .....        | 22     |
| 2002/C 118/35                | Sentenza del Tribunale di Primo Grado 7 febbraio 2002 nella causa T-199/94: Hans-Walter Gosch contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Mancata ripresa della produzione al termine dell'impegno») ..... | 22     |
| 2002/C 118/36                | Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002 nella causa T-201/94, Erwin Kustermann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Interruzione della prescrizione») .....        | 23     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2002/C 118/37                | Sentenza del Tribunale di Primo Grado 7 febbraio 2002 nella causa T-261/94: Bernhard Schulte contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Atto delle autorità nazionali — Prescrizione») ..... | 23     |
| 2002/C 118/38                | Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002 nella causa T-193/00, Bernard Felix contro Commissione delle Comunità europee (Pubblico impiego — Concorso generale — Prova orale — Mancata iscrizione sull'elenco di riserva — Stabilità della composizione della commissione giudicatrice — Conoscenze linguistiche) .....   | 24     |
| 2002/C 118/39                | Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2001 nei procedimenti T-195/01 R e T-207/01 R, Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione di avviare un procedimento di indagine formale — Ricevibilità — Fumus boni juris — Urgenza — Insussistenza — Ponderazione degli interessi») .....   | 24     |
| 2002/C 118/40                | Causa T-21/02: Ricorso di Atzeni Giuseppe e altri, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2002 .....   | 25     |
| 2002/C 118/41                | Causa T-25/02: Ricorso del sig. Michel Sautelet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 febbraio 2002 .....  | 25     |
| 2002/C 118/42                | Causa T-27/02: Ricorso della Kronofrance S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2002 .....  | 26     |
| 2002/C 118/43                | Causa T-29/02: Ricorso della S.A. Global Electronic Finance Management contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2002 .....  | 27     |
| 2002/C 118/44                | Causa T-53/02: Ricorso della Ricosmos B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 febbraio 2002 .....  | 27     |
| 2002/C 118/45                | Causa T-69/02: Ricorso della Organización de Productores de Túnidos Congelados contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 marzo 2002 .....   | 28     |
| 2002/C 118/46                | Causa T-77/02: Ricorso della Schneider Electric S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 2002 .....   | 29     |
| 2002/C 118/47                | Causa T-83/02: Ricorso del sig. Jan Pflugradt contro la Banca centrale europea, proposto il 20 marzo 2002 .....  | 30     |

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 marzo 2002

**nella causa C-160/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Genova): Eridania SpA contro Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj<sup>(1)</sup>**

**(«Zucchero — Regime dei prezzi — Campagna di commercializzazione 1997/1998 — Regionalizzazione — Zone deficitarie — Classificazione dell'Italia — Validità dei regolamenti (CE) n. 1188/97 e (CEE) n. 1785/81»)**

(2002/C 118/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-160/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Giudice di Pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eridania SpA e Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj, domanda vertente sulla validità dell'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della

barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 170, pag. 3), e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), nella versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalle sig.re F. Macken, presidente di sezione, N. Colneric (relatore) e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 12 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101.*

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 4.7.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 marzo 2002

nella causa C-340/98: Repubblica italiana contro Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>

(«Zucchero — Regime dei prezzi — Campagna di commercializzazione 1998/1999 — Regionalizzazione — Zone non deficitarie — Classificazione dell'Italia — Validità dei regolamenti (CE) nn. 1360/98 e 1361/98»)

(2002/C 118/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-340/98, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I.M. Braguglia) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. J. Carbery, I. Díez Parra e A. Tanca), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agente: sig. F.P. Ruggeri), avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1361, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 185, pag. 3), nella parte in cui omette di fissare il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia, rendendo in tal modo applicabile, in Italia, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato dall'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1998, n. 1360, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 185, pag. 1), nonché, se del caso, l'annullamento dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1360/98, nella parte in cui fissa anche per l'Italia il prezzo d'intervento dello zucchero bianco, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 14 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sosterrà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 7.11.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 marzo 2002

nella causa C-426/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica<sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Contributi speciali imposti all'atto della costituzione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, all'atto della pubblicazione e della modifica del loro statuto e all'atto dell'aumento del loro capitale sociale»)

(2002/C 118/03)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-426/98, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Gouloussis) contro Repubblica ellenica (agente: sig. P. Mylonopoulos), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, esigendo, oltre all'imposta sui conferimenti, altri contributi speciali sul capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata all'atto della loro costituzione, all'atto della pubblicazione e della modifica del loro statuto e all'atto dell'aumento del loro capitale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e, più in particolare, degli artt. 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Esigendo, oltre all'imposta sui conferimenti, altri contributi speciali sul capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata all'atto della loro costituzione, all'atto della pubblicazione e della modifica del loro statuto nonché all'atto dell'aumento del loro capitale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 23.1.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-130/99: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1995 e 1996»)

(2002/C 118/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-130/99, Regno di Spagna (agente: sig.ra M. López-Monís Gallego) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Guerra Fernández), avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 34), nonché della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nelle parti che riguardano il Regno di Spagna, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/186/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», è annullata là dove esclude dal finanziamento comunitario le spese relative all'aiuto alla produzione di olio di oliva sostenute dal Regno di Spagna anteriormente al 12 marzo 1996.*

2) *La decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», è annullata là dove esclude dal finanziamento comunitario l'importo di ESP 1 355 544 657 a titolo di interessi dovuti in base al regime del prelievo supplementare sui latticini.*

3) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

4) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 204 del 17.7.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 marzo 2002

**nella causa C-132/99: Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizio 1995 — Aiuti alla produzione di canapa»)

(2002/C 118/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-132/99, Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig. M.A. Fierstra e sig.ra J. van Bakel), sostenuto da Regno di Spagna (agente: sig.ra M. López-Monís Gallego) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/1987/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte in cui impone una rettifica del 50 % delle spese dichiarate dal Regno dei Paesi Bassi per aiuti alla produzione di canapa, vale a dire una rettifica di NLG 117 277, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 226 del 7.8.1999.

- 1) avendo omesso di prendere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 7, 11 e 14, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE (GU L 27, pag. 71 — rettifica pubblicata in GU L 87, pag. 36);

- 2) avendo adottato

— l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, pag. 18), e l'art. 4, n. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776 (GURI n. 234 del 6 ottobre 1995, pag. 3), che impongono in modo generalizzato la presentazione del diploma in originale o in copia autenticata;

— l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94, che richiedono in modo generalizzato il certificato di cittadinanza;

— l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94, che impongono sistematicamente la traduzione ufficiale dei documenti;

— l'art. 11, n. 1, lett. c) e lett. d), del decreto n. 129/92, che estende la validità delle attestazioni al di là del 5 agosto 1987;

- 3) avendo vietato all'architetto prestatore di servizi in Italia di disporre di un'infrastruttura in Italia (art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92);

- 4) avendo imposto all'architetto prestatore di servizi l'obbligo di iscrizione presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti (art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 ed artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94), in modo difforme da quanto disposto dall'art. 22 della direttiva 85/384, e

- 5) avendo applicato l'art. 4, nn. 6-8, del decreto n. 129/92 in modo non conforme all'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384,

ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 12, 20, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384, nonché, per quanto attiene al punto 3) di cui sopra, dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

### (Quinta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-298/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**(<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura — Accesso alla professione di architetto — Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)»)**

(2002/C 118/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-298/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e sig.ra E. Montaguti) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. G. Aiello), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana:

## 1) La Repubblica italiana,

- non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, e dell'art. 11, lett. k), settimo trattino, nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384,
  - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento automatico dei diplomi, certificati ed altri titoli conformemente agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della direttiva 85/384,
  - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129, che, in violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), impone in modo generalizzato di corredare la domanda di riconoscimento di un titolo con il diploma in originale o in copia autenticata,
  - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776, che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, impongono in modo generalizzato di allegare alla domanda di riconoscimento di un titolo un certificato di cittadinanza,
  - avendo adottato l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94 che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, richiedono in tutti i casi la traduzione ufficiale della documentazione allegata a una domanda di riconoscimento di un titolo,
  - avendo adottato l'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 12 della direttiva 85/384, prevede il riconoscimento dei titoli conseguiti dopo il 5 agosto 1987,
  - mantenendo in vigore l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 59 del Trattato, sancisce il divieto generalizzato per gli architetti stabiliti in un altro Stato membro che intendono fornire servizi in Italia di costituire una sede principale o secondaria in territorio italiano,
  - obbligando, in forza dell'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 e degli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94, gli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendono fornire servizi in Italia ad iscriversi presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti e, a causa di questa formalità, provocando, in violazione dell'art. 22 della direttiva 85/384, un ritardo nell'espletamento da parte degli architetti della loro prima prestazione di servizi in Italia,
- è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384 e, per quanto attiene al divieto di cui all'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92, dell'art. 59 del Trattato.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 299 del 16.10.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 2002

**nella cause riunite C-393/99 e C-394/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail de Tournai): Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein, Hervillier SA (causa C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (causa C-394/99) (<sup>1</sup>)**

**(«Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Determinazione della legislazione applicabile — Persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri — Assoggettamento alla legislazione previdenziale di ciascuno di tali Stati — Validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71»)**

(2002/C 118/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-393/99 e C-394/99, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Tournai (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) e Claude Hervein, Hervillier SA (causa C-393/99), Guy Lorthiois, Comtexbel SA (causa C-394/99), domande vertenti sulla validità dell'art. 14 quater, n. 1,

lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), versione ulteriormente modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811 (GU L 355, pag. 5), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità:*

— dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), e dell'allegato VII al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001;

— dell'art. 14, lett. b), e dell'allegato VII al medesimo regolamento, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811.

*Tuttavia, se del caso, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale pendono le controversie relative all'applicazione di tali disposizioni, da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 38 CE e 43 CE), in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti davvero una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del detto lavoratore in quanto essa implicherebbe per lui la perdita di un beneficio previdenziale che inizialmente gli spettava in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.*

(<sup>1</sup>) GU C 366 del 18.12.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-451/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Handelsgericht Wien): Cura Anlagen GmbH contro Auto Service Leasing GmbH (ASL) (<sup>1</sup>)**

**(«Leasing di autoveicoli — Divieto di utilizzare in uno Stato membro oltre un determinato periodo un veicolo immatricolato in un altro Stato membro — Obbligo di immatricolazione e di pagamento di un'imposta sul consumo nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di assicurazione presso un assicuratore autorizzato nello Stato membro in cui viene usato il veicolo — Obbligo di controllo tecnico — Limitazioni alla libera prestazione dei servizi — Giustificazioni»)**

(2002/C 118/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-451/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Cura Anlagen GmbH e Auto Service Leasing GmbH (ASL), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. da 49 CE a 55 CE, nonché dell'art. 28 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Le disposizioni del Trattato riguardanti la libera prestazione dei servizi (artt. da 49 CE a 55 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro, del tipo della normativa in esame nella causa principale, che impone ad un'impresa avente sede in tale Stato membro, che prenda in leasing un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, di immatricolarlo nel primo Stato membro per poterlo in esso utilizzare oltre un lasso di tempo talmente breve, nella fattispecie un termine di tre giorni, da rendere impossibile o eccessivamente difficile il rispetto degli obblighi imposti. Le stesse disposizioni del Trattato ostano alla normativa di uno Stato membro, quale la normativa in esame nella causa principale, che obbliga*

un'impresa avente sede in tale Stato membro, che prenda in leasing un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, ad immatricolarlo nel primo Stato imponendogli una o più delle seguenti condizioni:

## SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 2002

**nella causa C-476/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep): H. Lommers contro Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij<sup>(1)</sup>**

**(«Politica sociale — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Derghe — Misure dirette a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne — Ministero che mette a disposizione dei propri dipendenti posti sovvenzionati in asili nido — Posti riservati esclusivamente ai figli di dipendenti di sesso femminile, salvo casi di necessità riconosciuti dal datore di lavoro»)**

(2002/C 118/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

- l'obbligo di residenza o di stabilimento nello Stato membro in cui il veicolo è utilizzato per la persona a nome della quale il veicolo vi è immatricolato, in quanto tale obbligo costringe l'impresa di leasing ad avere una sede principale in detto Stato membro oppure ad accettare l'immatricolazione del veicolo a nome dell'utilizzatore e la limitazione dei suoi diritti sul veicolo che da ciò deriva;
- l'obbligo di assicurare il veicolo presso un assicuratore autorizzato nello Stato membro in cui il veicolo viene utilizzato, nel caso in cui tale obbligo implichi che l'assicuratore deve avere la sua sede principale nello Stato membro di cui trattasi, in quanto Stato d'origine ai sensi della direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione vita, e disporvi di un'«autorizzazione ufficiale»;
- l'obbligo di un controllo tecnico, qualora un veicolo sia già stato sottoposto al controllo tecnico nello Stato membro in cui ha sede la società di leasing, salvo che tale obbligo sia teso a verificare che il veicolo di cui trattasi possieda i requisiti richiesti per i veicoli immatricolati nello Stato membro in cui è utilizzato che non rientrano tra i controlli effettuati nello Stato membro in cui ha sede la società di leasing e/o che le condizioni del veicolo non si siano deteriorate dopo che è stato controllato in quest'ultimo Stato membro, qualora esso sia stato nel frattempo utilizzato sulla pubblica via, purché un controllo del genere sia imposto allorché un veicolo precedentemente controllato nello Stato membro in cui il veicolo viene utilizzato sia presentato all'immatricolazione in tale Stato;
- il pagamento, nello Stato membro in cui il veicolo viene utilizzato, di un'imposta sul consumo il cui ammontare non è proporzionato alla durata dell'immatricolazione del veicolo in tale Stato.

Nel procedimento C-476/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra H. Lommers e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissechet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, non si oppone ad una normativa che è introdotta da un ministero al fine di far fronte ad una rilevante sottorappresentazione delle donne nel suo ambito e che, in un contesto caratterizzato da un'insufficienza riconosciuta di strutture di accoglienza adeguate e finanziariamente sostenibili, riserva solo ai dipendenti di sesso femminile posti in asili nido sovvenzionati in numero limitato che esso mette a disposizione dei suoi dipendenti, mentre i dipendenti di sesso maschile possono avervi accesso solo in casi di necessità riconosciuti dal datore di lavoro. Questo vale tuttavia

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 5.2.2000.

solo laddove la deroga così prevista a favore dei dipendenti di sesso maschile sia in particolare interpretata nel senso che essa consente a quelli tra di loro che si assumono da soli la custodia dei loro figli di avere accesso a questo sistema di asili nido alle stesse condizioni dei dipendenti di sesso femminile.

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 19.2.2000.

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee sopporta due terzi delle spese e la Repubblica italiana un terzo delle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 18.3.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

19 marzo 2002

**nella causa C-13/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda**(<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Mancata adesione, nel termine impartito, alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971) — Violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo SEE»)*

(2002/C 118/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-13/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. M. Desantes) contro Irlanda (agente: sig. M.A. Buckley, quindi signor D.J. O'Hagan), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra G. Amodeo, assistita dal sig. M. Hoskins, barrister), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo aderito anteriormente al 1° gennaio 1995 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 marzo 2002

**nella causa C-10/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**(<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Importazione di merci provenienti da paesi terzi a destinazione di San Marino»)*

(2002/C 118/10)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-10/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e H.P. Hartvig) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I.M. Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 29 223 322 226 e non avendo versato gli interessi di mora su tale importo a decorrere dal 1° gennaio 1996, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni comunitarie relative alle risorse proprie delle Comunità, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le conclusioni dell'istanza di intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono respinte.*
- 2) *Non avendo aderito anteriormente al 1 gennaio 1995 alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) e dell'art. 5 del protocollo 28 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.*
- 3) *L'Irlanda è condannata alle spese.*
- 4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.2000.

Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito) (causa C-27/00), e dalla High Court (Irlanda) (causa C-122/00), nelle cause pendenti dinanzi a tali giudici tra The Queen e Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd (causa C-27/00), e tra Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd, Omega Aviation Services Ltd e Irish Aviation Authority (causa C-122/00), domande vertenti sulla validità dell'art. 2, punto 2), del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 925, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GU L 115, pag. 1, e L 120, pag. 47), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodriguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

12 marzo 2002

**nella cause riunite C-27/00 e C-122/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (C-27/00), e della High Court (C-122/00)]: The Queen contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte: Omega Air Ltd (causa C-27/00), e tra Omega Air Ltd, Aero Engines Ireland Ltd, Omega Aviation Services Ltd e Irish Aviation Authority (causa C-122/00) (<sup>1</sup>)**

**(«Regolamento (CE) n. 925/1999 — Emissione sonora degli aerei — Divieto avente ad oggetto aerei "riequipaggiati con nuovi motori" aventi un coefficiente di diluizione inferiore a tre — Validità»)**

(2002/C 118/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

*L'esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 2, punto 2), del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 925, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993).*

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 8.4.2000 e GU C 163 del 10.6.2000.

Nei procedimenti riuniti C-27/00 e C-122/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 marzo 2002

nella causa C-36/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

*(«Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento (CE) n. 1013/97 — Aiuti a favore dei cantieri navali pubblici — Dichiarazione di compatibilità di aiuti a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli — Inosservanza dei presupposti — Restituzione»)*

(2002/C 118/13)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-36/00, Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Guerra Fernández e K.-D. Borchardt), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU C 2000, L 37, pag. 22), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 147 del 27.5.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 marzo 2002

nella causa C-161/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania<sup>(1)</sup>

*(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Inquinamento — Protezione delle acque — Nitrati»)*

(2002/C 118/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-161/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra B. Muttelsee-Schön), sostenuta da Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) e da Regno dei Paesi Bassi (agenti: sigg. V. Koningberger e H. van den Oosterkamp), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dalle sig.re F. Macken (relatore), presidente di sezione, N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 14 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'art. 5, n. 4, lett. a), e all'allegato III, punto 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 192 del 8.7.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 marzo 2002

nella causa C-168/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Linz): Simone Leitner contro TUI Deutschland GmbH & Co. KG<sup>(1)</sup>

(«Direttiva 90/314/CEE — Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” — Risarcimento del danno morale»)

(2002/C 118/15)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-168/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Linz (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Simone Leitner e TUI Deutschland GmbH & Co. KG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 12 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso».

<sup>(1)</sup> GU C 192 del 8.7.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-171/00 P: Alain Libéros contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Possibilità per il giudice relatore del Tribunale di giudicare in funzione di giudice unico — Agente temporaneo — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale»)

(2002/C 118/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-171/00 P, Alain Libéros (agente: M.-A. Lucas), avente ad oggetto il ricorso diretto a sentire annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) 9 marzo 2000, causa T-29/97, Libéros/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II-185), e a sentire accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Currall, assistito dal B. Wägenbaur), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 15 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 marzo 2000 (causa T-29/97), Libéros/Commissione, è annullata.
- 2) Le decisioni della Commissione delle Comunità europee 15 marzo 1996, che fissa l'inquadramento definitivo del sig. Libéros nel grado A7, e 5 novembre 1996, che respinge il reclamo dallo stesso proposto avverso tale decisione d'inquadramento, sono annullate.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a sostenere tutte le spese dei giudizi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

<sup>(1)</sup> GU C 192 del 8.7.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-174/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Kennemer Golf & Country Club contro Staatssecretaris van Financiën<sup>(1)</sup>**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. m) — Operazioni esenti — Prestazioni connesse con la pratica dello sport — Organizzazione senza scopo lucrativo»)**

(2002/C 118/17)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-174/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kennemer Golf & Country Club e Staatssecretaris van Financiën, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di un'organizzazione come organizzazione «senza scopo lucrativo» deve essere effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività della stessa.*
- 2) *L'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che un'organizzazione può essere qualificata come organizzazione «senza scopo lucrativo», anche se essa tende sistematicamente a produrre eccedenze, che in seguito vengono dalla stessa destinate all'esecuzione delle sue prestazioni. La prima parte della condizione facoltativa che figura all'art. 13, parte A, n. 2, lett. a), primo trattino, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretata allo stesso modo.*

- 3) *L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che i contributi annuali dei soci di un'associazione sportiva, come quella considerata nella causa principale, possono costituire il corrispettivo delle prestazioni di servizi fornite dalla stessa, anche quando i soci che non utilizzano gli impianti dell'associazione o non li utilizzano regolarmente sono comunque tenuti a versare il loro contributo annuale.*

(<sup>1</sup>) GU C 192 del 8.7.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

19 marzo 2002

**nella causa C-224/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) — Trattamento differenziato dei trasgressori del codice della strada in base al luogo di immatricolazione del veicolo — Proporzionalità»)**

(2002/C 118/18)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-224/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. O'Reilly e sig. G. Bisogni) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. O. Fiumara), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una normativa (art. 207 del codice della strada) che introduce un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dalle sig.re F. Macken, presidente di sezione, e N. Colneric e dai sigg. R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 del codice della strada, un trattamento differenziato e non proporzionato dei trasgressori in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE).*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 26.8.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

19 febbraio 2002

**nella causa C-256/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Bruxelles): Besix SA contro Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG), Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog) (<sup>1</sup>)**

**(«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 1 — Competenza in materia contrattuale — Luogo di adempimento dell'obbligazione — Obbligo di non fare applicabile senza limitazione geografica — Impegno fra due società a non associarsi a terzi ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto — Applicazione dell'art. 2»)**

(2002/C 118/19)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-256/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Besix SA e Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG), Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 citata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), la Corte, composta dai

sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La norma di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non si applica nell'ipotesi in cui, come nella causa principale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica e che, pertanto, è caratterizzato da una pluralità dei luoghi in cui essa è stata o deve essere eseguita; in un caso del genere, la competenza non può essere determinata che applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, della detta Convenzione.*

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 12.8.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 marzo 2002

**nella causa C-267/00 [domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office)]: Commissioners of Customs & Excise contro Zoological Society of London (<sup>1</sup>)**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 2, lett. a), secondo trattino — Operazioni esenti — Enti gestiti ed amministrati a titolo gratuito»)**

(2002/C 118/20)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-267/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Commissioners of Customs & Excise e Zoological Society of London, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 2, lett. a), secondo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratrice, ha pronunciato il 21 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 13, parte A, n. 2, lett. a), secondo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la condizione la quale prescrive che un ente deve essere gestito ed amministrato a titolo essenzialmente gratuito si riferisce unicamente ai membri di tale ente che, ai sensi del suo statuto, sono designati ad assicurare la direzione di quest'ultimo al livello più elevato, e ad altre persone che, senza essere designate dallo statuto, ne esercitano effettivamente la direzione, adottando le decisioni ultime relative alla determinazione dei programmi del detto ente, e in particolare alla linea di condotta finanziaria, e che svolgono compiti superiori di controllo.*
- 2) *L'art. 13, parte A, n. 2, lett. a), secondo trattino, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che l'espressione «a titolo essenzialmente gratuito» si riferisce allo stesso tempo ai membri che compongono gli organi a cui sono attribuiti i compiti di gestione ed amministrazione di un ente quale indicato dalla citata disposizione e alle persone che ne esercitano effettivamente la direzione, senza essere designate dallo statuto, nonché alla retribuzione che queste ultime ricevono dal detto ente.*

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 9.9.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

19 marzo 2002

**nella causa C-268/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi** (<sup>1</sup>)

**«Inadempimento di uno Stato — Qualità delle acque di balneazione — Attuazione inadeguata della direttiva 76/160/CEE»**

(2002/C 118/21)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-268/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e C. van der Hauwaert) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig. M.A. Fierstra), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo rispettato, entro i termini previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), gli obblighi stabiliti dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva suddetta, è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto comunitario, la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo rispettato entro i termini previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, riguardante la qualità delle acque di balneazione, gli obblighi imposti in materia di qualità e di frequenza di campionamento delle acque di balneazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di detta direttiva.*
- 2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 9.9.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-365/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana<sup>(1)</sup>

*«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 76/768/CEE — Disposizione nazionale relativa alle indicazioni che devono figurare sull'imballaggio dei prodotti cosmetici — Origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi contenuti nei prodotti cosmetici»*

(2002/C 118/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-365/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R.B. Wainwright e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. I.M. Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), il quale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), e, in particolare, in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), il quale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 355 del 9.12.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-29/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna<sup>(1)</sup>

*«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE»*

(2002/C 118/23)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-29/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra M. López-Monís Gallego), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.

- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 61 del 24.2.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 marzo 2002

**nella causa C-39/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE»)**

(2002/C 118/24)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-39/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R.B. Wainwright) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Magrill, assistita da R. Anderson, barrister), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della detta direttiva, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 79 del 10.3.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 marzo 2002

**nella causa C-64/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica<sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE»)**

(2002/C 118/25)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-64/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sigg. R.B. Wainwright e P. Panayotopoulos) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 7.4.2001.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE**

**14 dicembre 2001**

**nella causa C-404/01 P (R) Commissione delle Comunità europee contro Euroalliages e a. (1)**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado pronunciata in un procedimento sommario — Dumping — Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza — Urgenza — Danno pecuniario — Incertezza circa il suo successivo ristoro nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni»)**

(2002/C 118/26)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-404/01 P(R), Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. V. Kreuzschitz e sig.ra S. Meany, assistiti dal sig. A.P. Bentley, barrister), sostenuta da TNC Kazchrome, con sede in Almaty (Kazakistan), e dalla Alloy 2000 SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo) (avvocati: sigg. J.E. Flynn, barrister, J. Magnin e S. Mills, solicitors), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 1° agosto 2001, nella causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale ordinanza, procedimento in cui le altre parti sono: Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio), Péchiney électrometallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia) e Ferroatlántica SL, con sede in Madrid (Spagna) (avvocati: D. Voillemot e O. Prost), sostenute da Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea), il presidente della Corte ha emesso il 14 dicembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° agosto 2001 pronunciata nella causa T-132/01 R, Euroalliages e a./Commissione, è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(1) GU C 331 del 24.11.2001.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata con ordinanza del tribunal de paix de Luxembourg, emanata il 28 febbraio 2002, nella causa Tilly Reichling contro Léon Wampach, in presenza dell'Etablissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité**

(Causa C-69/02)

(2002/C 118/27)

Il tribunal de paix de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale con ordinanza emanata il 28 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° marzo 2002, nella causa Tilly Reichling contro Léon Wampach, in presenza dell'Etablissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité. Il tribunal de paix de Luxembourg chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

- 1) Se l'art. 6, punto 3 della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che un'azione di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria, che secondo le regole procedurali di diritto nazionale implica necessariamente l'intervento di un giudice, possa essere considerata costituire una domanda principale nascente da un contratto o da un titolo; se una domanda principale nascente dall'esecuzione forzata di un titolo giudiziale in cui si accerta e si stabilisce un credito alimentare possa essere considerata nascente da un contratto o da un titolo ai sensi dell'art. 6, punto 3; se una domanda principale diretta all'esecuzione forzata di un diritto agli alimenti possa essere considerata nascente da contratto o da un titolo ai sensi dell'art. 6, punto 3.
- 2) Se l'espressione «nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale» che compare nell'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere considerata più restrittiva dell'espressione «cause connesse» utilizzata nell'art. 22, terzo comma, della Convenzione di Bruxelles.
- 3) Se l'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles consenta al convenuto, qualora la competenza del giudice adito per conoscere della domanda principale trovi origine nell'art. 16, punto 5 della Convenzione di Bruxelles, senza che tale domanda principale attribuisca a tale giudice una competenza a conoscere nel merito il rapporto giuridico tra le parti della controversia, di investire il detto giudice di una domanda riconvenzionale riguardante il merito della causa, pur se tale domanda, qualora fosse stata presentata quale azione indipendente, rientrerebbe, ai sensi della convenzione di Bruxelles, nella competenza dei giudici di un altro Stato contraente.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 10 dicembre 2001, nella causa Erika Steinicke contro Bundesanstalt für Arbeit**

(Causa C-77/02)

(2002/C 118/28)

Con ordinanza 10 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 marzo 2002, nella causa Erika Steinicke contro Bundesanstalt für Arbeit, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'art. 141 CE, le direttive 75/117/CEE<sup>(1)</sup>, 76/207/CEE<sup>(2)</sup> e/o la direttiva 97/81/CE<sup>(3)</sup> ostino alla disposizione dell'art. 72 ter, n. 1, prima frase, punto 2, del Bundesbeamtengesetz (legge sugli impiegati federali) nella versione del 31 marzo 1999, in vigore fino al 30 giugno 2000, ai sensi della quale il pensionamento graduale può essere concesso solo al pubblico dipendente che nei cinque anni antecedenti l'inizio dell'occupazione a tempo parziale sia stato complessivamente occupato a tempo pieno per almeno tre anni, qualora vi siano molte più donne che uomini occupate a tempo parziale e perciò escluse dal pensionamento graduale ai sensi di tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GUL 45, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GUL 39, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GUL 14, 1998, pag. 9.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 12 marzo 2002**

(Causa C-83/02)

(2002/C 118/29)

Il 12 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hans Stovlbaek e dalla sig.ra Mina Konstantinidis, consiglieri giuridici, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di redigere e di comunicare alla Commissione, entro il termine imposto (16 settembre 1999), i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari richiesti dagli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)<sup>(1)</sup>, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.
- Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

A norma dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta di essere tenuta ad adottare provvedimenti per conformarsi alla citata direttiva.

La Commissione constata che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari alla completa trasposizione della citata direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico.

<sup>(1)</sup> GUL 243 del 24.9.1996, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren, con ordinanza 11 marzo 2002, nella causa Nina Kristiansen contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening**

(Causa C-92/02)

(2002/C 118/30)

Con ordinanza 11 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo 2002, nella causa Nina Kristiansen contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, l'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se le disposizioni del regolamento n. 1408/71<sup>(1)</sup> — nel caso di dipendenti temporanei della CEE, i quali risiedono in Belgio dopo la conclusione del loro servizio presso la CEE, per il quale non sono stati trattenuti contributi per la sicurezza sociale, e hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione pagata dalla CEE — si oppongano a che una normativa nazionale venga applicata ad essi integralmente, tenendo conto della norma anticumulo nazionale la quale prevede che in base alle condizioni per la concessione dell'indennità di disoccupazione il lavoratore deve essere senza lavoro e senza retribuzione, intendendosi in particolare come retribuzione: indennità di licenziamento o indennità per risarcimento per conclusione del rapporto di lavoro, alla quale il lavoratore eventualmente ha diritto, ad esclusione di quella che copre il danno morale.
- 2) Se sia incompatibile con il regolamento CE 15 ottobre 1968 n. 1612<sup>(2)</sup> (titolo II, art. 7, n. 4), in base al quale deve essere perseguita l'uniformità sul piano della sicurezza sociale e non si auspica alcuna discriminazione, il fatto che (secondo la ricorrente) vi sia una disparità nella situazione relativa alla sicurezza sociale di un «postdoc» nell'ambito dell'SEE; il fatto che nei diversi Stati membri dell'SEE un «postdoc» venga considerato come una persona che esercita un'attività professionale, anche se non è assoggettato alla sicurezza sociale, ed in Belgio un «postdoc» (ingiustamente, secondo la ricorrente) venga considerato un borsista tirocinante e una persona in tale posizione deve assicurarsi per conto proprio al sistema nazionale belga, mentre questo non è previsto nell'ambito di un sistema di assicurazione volontaria (in ogni caso per il settore dell'assicurazione contro la disoccupazione).

<sup>(1)</sup> GU 1971, L 149, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU 1968, L 257, pag. 2.

**Ricorso del 15 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-99/02)**

(2002/C 118/31)

Il 15 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Vittorio Di Bucci, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/128/CE<sup>(1)</sup> della Commissione dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (notificata il 4 giugno 1999 con il n. C (1999) 1364, GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1), e comunque non avendo informato la Commissione di tali provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato CE;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione della Commissione obbliga l'Italia a prendere «tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente concessi». Essa deve, inoltre, comunicare alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione, «le misure adottate per conformarvisi».

Si deve constatare che, allo scadere di questo termine la Repubblica italiana non aveva ancora informato la Commissione delle misure prese per recuperare gli aiuti illegalmente versati.

Uno Stato membro può sollevare, contro un ricorso per inadempimento di una decisione che impone il recupero di aiuti, il solo motivo relativo all'esistenza di un'impossibilità di esecuzione assoluta. Questa condizione non è soddisfatta allorché il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l'esecuzione della decisione senza compiere alcun passo presso le imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto, e senza proporre altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà.

Le autorità italiane non hanno mai sostenuto che l'esecuzione fosse assolutamente impossibile, né hanno ufficialmente mai richiesto una dilazione del termine per il recupero o una sospensione dell'esecuzione della decisione. Non hanno neppure prospettato modalità alternative di applicazione della decisione che avrebbero permesso di superare le difficoltà incontrate.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1.

**Ricorso del 19 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-101/02)

(2002/C 118/32)

Il 19 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Maria Patakia e Antonio Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo attuato le disposizioni della direttiva 92/51/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE<sup>(2)</sup>, in relazione all'attività professionale degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla detta direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

Risulta chiaramente dall'esame delle disposizioni della legge 91/81 che le attività di atleta, di allenatore, di direttore tecnico-sportivo e di preparatore atletico sono in Italia professioni regolamentate ai sensi della direttiva 92/51. Di conseguenza, quando le competenti autorità italiane ricevono una domanda di riconoscimento della formazione professionale delle predette attività hanno l'obbligo di esaminare la domanda conformemente alle norme della direttiva.

Ora, l'art. 13 del DL 319/94 elenca le autorità responsabili del riconoscimento della formazione professionale, stabilendo in particolare alla lett. a) che è competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento il ministro incaricato della sorveglianza delle professioni di cui all'art. 2, lett. a), conformemente all'allegato C dello stesso decreto. L'allegato in questione cita un certo numero di professioni e di ministeri competenti ad esaminare le domande di riconoscimento delle qualifiche inerenti a tali professioni. Tuttavia, le sole professioni sportive citate sono quelle di istruttore di sci, istruttore di sport nautici, guida di montagna e guida di speleologia, mentre non si fa alcun riferimento alle professioni di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo e preparatore atletico.

La Commissione conclude quindi che il governo italiano non ha recepito la direttiva 92/51 per quanto riguarda l'accesso alle professioni suddette.

<sup>(1)</sup> GUL 209 del 24.7.1992, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GUL 19 del 24.1.1989, pag. 16.

**Ricorso del 20 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-103/02)

(2002/C 118/33)

Il 20 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto 5 febbraio 1998 sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che,
  - A. in violazione degli articoli 11, primo paragrafo, primo e secondo trattino, e 10 della direttiva 75/442/CEE<sup>(1)</sup>, come modificata, permette agli stabilimenti e alle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di essere dispensati dall'obbligo di autorizzazione, senza che ciò sia subordinato al rispetto dei requisiti relativi a: 1) la previa fissazione della quantità massima di rifiuti e 2) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE modificata, in riferimento alle quantità di rifiuti trattati dagli stabilimenti che sono dispensati dall'autorizzazione,
  - B. in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1), primo trattino della direttiva 75/442/CEE modificata, non definisce con esattezza i tipi di rifiuti coperti dalla dispensa dall'autorizzazione e, in tal modo, anche in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE<sup>(2)</sup>, in alcuni casi, a causa della mancanza di chiarezza e precisione, permette a stabilimenti o imprese che recuperano alcuni tipi di rifiuti pericolosi di essere dispensati dall'autorizzazione in base ai meno severi requisiti previsti per i rifiuti non pericolosi,

C. in violazione degli articoli 9 e 11, con riferimento all'articolo 1, lettere e) ed f) della direttiva 75/442/CEE modificata, e agli allegati II A e II B, come modificati dalla decisione 96/350/CE<sup>(3)</sup>, definisce alcune attività di smaltimento come attività di «recupero ambientale», in tal modo, consentendo a stabilimenti ed imprese che effettuano operazioni di smaltimento, diverse dallo smaltimento dei propri rifiuti sul luogo di produzione, di poter essere esentate dall'obbligo di autorizzazione, come se effettuassero operazioni di recupero,

è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 1, 9, 10, 11 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE<sup>(4)</sup> e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

##### A. Individuazione delle quantità

La contestazione della Commissione si incentra sul fatto che l'articolo 7 del decreto, nel definire le quantità massime di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero, che possono essere dispensate dall'obbligo di autorizzazione di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva, non fa riferimento ad una quantità massima assoluta, individuata in base al tipo di stabilimento o di impresa, ma ad una quantità massima relativa, variabile secondo la potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività.

La mancata individuazione a priori della quantità massima di rifiuti al disotto della quale l'attività di smaltimento o recupero può essere esentata dall'autorizzazione, fa sì che ogni impresa o stabilimento, anche se tratta enormi quantitativi di rifiuti, possa richiedere la dispensa, il che, oltre a privare di qualsiasi utilizzazione pratica la procedura ordinaria, determina l'impossibilità di verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva, in riferimento al suo articolo 4.

B. Mancata o erronea indicazione dei tipi di rifiuti coperti dalla dispensa dall'autorizzazione

Per quanto riguarda i tipi di rifiuti in presenza dei quali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva, è ammessa la dispensa dall'autorizzazione, alcuni titoli delle norme tecniche, contenute negli allegati 1 e 2 del decreto italiano, definiscono i tipi di rifiuti in modo talmente vago che alcuni rifiuti pericolosi, potrebbero essere fatti rientrare nella categoria dei rifiuti non pericolosi consentendo in tal modo agli stabilimenti e alle imprese che li trattano di essere dispensati dall'autorizzazione, avvalendosi dei meno severi criteri previsti per i rifiuti non pericolosi.

In altri casi i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), adottato con decisione della Commissione 94/3/CE<sup>(5)</sup>, non sono citati (ad esempio la norma 5.9), oppure, pur essendo citati, non corrispondono alla definizione riportata nei titoli delle norme tecniche.

##### C. Operazioni di recupero ambientale

La Commissione ritiene pertanto che operazioni di recupero ambientale definite all'articolo 5 del decreto siano in realtà operazioni di smaltimento.

Così facendo le imprese e gli stabilimenti che effettuano, secondo l'articolo 5 del decreto italiano, attività di recupero ambientale, consistente in realtà in smaltimento di rifiuti, vengono ammessi alla dispensa dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 della direttiva, al di là dei limiti stabiliti per le imprese e gli stabilimenti che operano smaltimento di rifiuti, che possono essere dispensati solo a condizione che provvedano essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione.

(1) GUL 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2) GUL 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(3) GUL 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(4) GUL 78 del 23.3.1991, pag. 32.

(5) GUL 5 del 7.1.1994, pag. 15.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

**nella causa T-187/94: Theresia Rudolph contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Interruzione della prescrizione»)**

(2002/C 118/34)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-187/94, Theresia Rudolph, residente in Rasdorf-Grüsselbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e C.-H. Husemann, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß, M. Niejahr, H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dalla ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977,*

*n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.*

- 2) *Il periodo per il quale la ricorrente deve essere risarcita dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.*
- 3) *Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.*
- 4) *In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.*
- 5) *La decisione sulle spese è riservata.*

<sup>(1)</sup> GU C 174 del 25.6.1994.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

**nella causa T-199/94: Hans-Walter Gosch contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Mancata ripresa della produzione al termine dell'impegno»)**

(2002/C 118/35)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-199/94, Hans-Walter Gosch, residente in Högersdorf (Germania), rappresentato dagli avv.ti D. Hansen e S. Viergge, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß, M. Niejahr e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dalla ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento

(CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 218 del 6.8.1994.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

**nella causa T-201/94, Erwin Kustermann contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Interruzione della prescrizione»)**

(2002/C 118/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-201/94, Erwin Kustermann, residente in Eggen-thal (Germania), rappresentato dagli avv.ti H.-P. Ried, Y. Schur e R. Brukhardt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß e M. Niejahr, assistiti dagli avv.ti H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.
- 2) Il periodo per il quale il ricorrente deve essere risarcito dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.
- 3) Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.
- 4) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.
- 5) La decisione sulle spese è riservata.

(<sup>1</sup>) GU C 218 del 6.8.1994.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

**nella causa T-261/94: Bernhard Schulte contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Atto delle autorità nazionali — Prescrizione»)**

(2002/C 118/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-261/94, Bernhard Schulte, residente in Delbrück (Germania), rappresentato dall'avv. R. Freise, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e sig. M. Núñez-Müller) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Booß, M. Niejahr e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178

e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 304 del 29.10.1994.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 febbraio 2002

nella causa T-193/00, Bernard Felix contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Pubblico impiego — Concorso generale — Prova orale — Mancata iscrizione sull'elenco di riserva — Stabilità della composizione della commissione giudicatrice — Conoscenze linguistiche)*

(2002/C 118/38)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-193/00, Bernard Felix, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Arlon (Belgio), rappresentato dai sigg. J.-N. Louis e V. Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/12/98 che attribuisce al ricorrente, per la prova orale del detto concorso, un punteggio inferiore al minimo richiesto e che non lo iscrive sull'elenco di riserva, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/12/98 è annullata nella parte che riguarda la valutazione della prova orale del ricorrente.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 273 del 23.9.00.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 dicembre 2001

nei procedimenti T-195/01 R e T-207/01 R, Governo di Gibilterra contro Commissione delle Comunità europee

*(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione di avviare un procedimento di indagine formale — Ricevibilità — Fumus boni juris — Urgenza — Insussistenza — Ponderazione degli interessi»)*

(2002/C 118/39)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nei procedimenti T-195/01 R e T-207/01 R, Governo di Gibilterra, rappresentato dai sigg. A. Sutton, M. Llamas, barristers, e dall'avv. W. Schuster, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e R. Lyal), avente ad oggetto due domande di provvedimenti provvisori in merito alle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, notificate al governo del Regno Unito con lettere SG(2001)D/289755 e SG(2001)D/289757, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, concernente presunti aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa di Gibilterra relativa, rispettivamente, alle società esenti e alle società qualificate, il presidente del Tribunale ha emesso, il 19 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

- L'aiuto in questione sarebbe da considerare come esistente fin dal 1928. Ora, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione avrebbe saltato tutta la procedura prevista nel primo paragrafo dell'art. 88.
- La violazione della normativa comunitaria riguardante il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà».

**Ricorso di Atzeni Giuseppe e altri, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2002**

(Causa T-21/02)

(2002/C 118/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 25 gennaio 2002, i ricorrenti sopra indicati, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Dore e dall'Avv. Fabio Ciulli, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ai sensi dell'art.230 del Trattato, dichiarare illegittima la decisione della Commissione Europea n. 612/97 e pertanto disporre l'annullamento totale o,
- in via subordinata, per la parte in cui dispone il recupero degli aiuti versati nei confronti dei ricorrenti da parte dello Stato italiano, con vittoria di spese e onorari

*Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-4/02: Arca Delio eredi e.a./Commissione<sup>(1)</sup>.

A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti fanno valere:

- L'incompetenza della Convenuta, nella misura in cui le regole sulla concorrenza non sono di applicazione, in via di principio, nell'ambito dell'agricoltura. Per quanto riguarda le precisazioni contenute nel Regolamento n. 26/62 viene affermato che, nel caso specifico, non è stato concesso nessun aiuto, né alla produzione né al commercio agricolo, ma sarebbe stata prevista la semplice ricostituzione della necessaria liquidità in favore delle aziende agricole gravate da oggettive situazioni di disagio, espressamente individuate dalla Regione sarda. Peraltro lo stesso Regolamento prevede che la normativa sugli aiuti si applichi solamente in relazione all'art. 88, par. 1 e 3, primo periodo.

I ricorrenti fanno anche valere la violazione del dovere di motivazione.

<sup>(1)</sup> GU C 56 del 2 marzo 2002, pag. 20.

**Ricorso del sig. Michel Sautet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 febbraio 2002**

(Causa T-25/02)

(2002/C 118/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 febbraio 2002 il sig. Michel Sautet, domiciliato a Kirchberg (Granducato del Lussemburgo), rappresentato dall'avv. Gilles Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione esplicita 6 novembre 2001, n. 39090, che fissa a EUR 1 500 l'indennizzo per il danno morale subito dal ricorrente;
- accordare al ricorrente un importo di EUR 12 394,68 (corrispondente ad un importo di LUF 500 000) quali interessi per il risarcimento del danno morale subito per effetto del ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo per il periodo 1.7.1997-30.6.1999;
- annullare la decisione esplicita 15 novembre 2001, n. 44024, che dichiara irricevibile il reclamo 31.10.2001, n. 497/01, registrato dal segretariato generale della Commissione il 5.11.2001;

- attribuire al ricorrente un importo di EUR 247 893,52 (corrispondente all'importo di LUF 1 000 000) quali interessi per il risarcimento del danno morale subito per effetto del ritardo nella compilazione dei suoi rapporti informativi per i periodi 1.7.1993-30.6.1995 e 1.7.1995-30.6.1997;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente asserisce aver subito un danno morale a causa della violazione del principio di buona amministrazione e dell'obbligo di lealtà e cooperazione nella compilazione dei suoi successivi rapporti informativi. Inoltre tali illeciti sono ripetitivi e dimostrano, secondo il ricorrente, che la Commissione non si preoccupa dell'osservanza delle regole.

### **Ricorso della Kronofrance S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2002**

(Causa T-27/02)

(2002/C 118/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 febbraio 2002, la Kronofrance S.A., con sede in Sully sur Loire (Francia), rappresentata dal sig. R. Nierer, Rechtsanwalt, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2001 di non sollevare obiezioni contro la concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania alla Glunz AG;
- condannare la Commissione alle spese proprie e a quelle della ricorrente.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente produce, tra l'altro, pannelli di masonite e pannelli a fibre orientate (oriented strand board, in prosieguo: «OSB»). Il ricorso è proposto contro la decisione della Commissione, pubblicata in GU C 333 del 28 novembre 2001, di non sollevare obiezioni contro la concessione dell'aiuto N 517/2000 alla Glunz AG. Tale aiuto consiste in sovvenzioni a fondo perduto dell'importo di euro 46 201 868 e in un aiuto agli investimenti dell'importo di euro 23 596 120 per la creazione di un centro integrato di lavorazione del legno situato in Nettgau (Sassonia-Anhalt, Repubblica federale di Germania).

La ricorrente sostiene quanto segue:

La Commissione non si sarebbe completamente attenuta agli orientamenti e alla normativa quadro. Non si tratterebbe di un caso di applicazione della disciplina multisettoriale sugli aiuti regionali ma, più probabilmente, di un aiuto alla ristrutturazione. La Commissione avrebbe a torto giudicato che i pannelli di masonite e i pannelli OSB appartengono ad uno stesso mercato rilevante ai fini della determinazione del fattore relativo alla concorrenza per la disciplina comunitaria multisettoriale, invece di considerare i due mercati separatamente. I tassi di incremento annuali sarebbero stati valutati in modo inesatto; si tratterebbe di un mercato in via di assoluta riduzione. Perciò il fattore relativo alla concorrenza ai sensi del punto 3.10 della disciplina multisettoriale non ammonterebbe a 1,00, bensì a 0,25. Il mercato dei pannelli di masonite sarebbe contraddistinto da una rovinosa guerra dei prezzi. Tale guerra dei prezzi sarebbe stata inasprita in modo insostenibile da un'ulteriore sovvenzione a nuovi impianti produttivi.

La Commissione avrebbe ignorato il potere discrezionale che le spettava e avrebbe erroneamente ritenuto di non avere alcuna autonomia di valutazione a disposizione in merito all'autorizzazione dell'aiuto. Tale mancato esercizio del suo potere discrezionale costituirebbe uno sviamento di potere.

Se si ritenesse che la Commissione abbia applicato la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali in modo formalmente corretto, si dovrebbe dubitare del fatto che detta disciplina sia compatibile con l'art. 87 CE.

Con il mancato avvio del procedimento formale di verifica, nonostante le notevoli difficoltà incontrate nel controllo dell'aiuto e un esame durato quasi dodici mesi, la Commissione avrebbe violato tanto il regolamento n. 659/1999 quanto l'art. 88, n. 2, CE e, in tal modo, avrebbe violato forme sostanziale e il diritto sostanziale.

Con il mancato avvio del procedimento formale di esame alla ricorrente e agli Stati membri sarebbe stato illegittimamente impedito di prendere parte al procedimento. Ciò avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente e limitato il suo diritto di far valere le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento.

La motivazione della decisione sarebbe carente.

**Ricorso della S.A. Global Electronic Finance Management contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2002**

**(Causa T-29/02)**

(2002/C 118/43)

*(Lingua di procedura: inglese)*

Il 13 febbraio 2002 la S.A. Global Electronic Finance Management, rappresentata dagli avv.ti M. E. Storme e A. Gobien dello studio Keuleneer, Storme, Vanneste, Van Varenbergh, Verhelst, di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- condannare la Commissione al pagamento, in favore della ricorrente, dell'equivalente in Euro della somma di ECU 40 693;
- dichiarare infondato il tentativo della Commissione di ottenere dalla ricorrente la restituzione della somma di ECU 273 516 e pertanto condannare la Commissione ad emettere una nota di accredito per l'importo di ECU 273 516;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso, presentato in forza di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (diventato art. 238 CE), mira alla condanna della Commissione, quale rappresentante della Comunità europea, al pagamento in favore della ricorrente della somma di ECU 40 693, relativa all'esecuzione di un contratto concluso nell'ambito del programma ESPRIT, volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture finanziarie di sistemi e di metodi operativi necessari ad assicurare la crescita del commercio elettronico nell'Unione europea. Il contratto è sottoposto alla legge belga.

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente espone quanto segue:

- Essa ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, come ripetutamente dichiarato dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del contratto nonché confermato nel rapporto conclusivo di verifica. L'ammontare del conto presentato dalla ricorrente alla Commissione per il pagamento era giustificato ed adeguatamente documentato. Conseguentemente, la Commissione non dovrebbe avere alcun motivo per pretendere la restituzione di alcuna somma.

- Non vi è alcuna prova che la Commissione abbia effettuato pagamenti indebiti.
- La Commissione ha per la prima volta reso noto il mutamento della propria posizione in ordine all'accettazione dei costi del progetto solo dopo sei mesi dal suo completamento e solo tre mesi dopo il rapporto conclusivo di verifica. In tal modo, la convenuta non ha comunicato le proprie obiezioni entro un termine ragionevole.
- La Commissione non si è attenuta ai principi generali della tutela del legittimo affidamento, del giusto procedimento e dell'esecuzione in buona fede del contratto.

**Ricorso della Ricosmos B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 febbraio 2002**

**(Causa T-53/02)**

(2002/C 118/44)

*(Lingua processuale: olandese)*

Il 22 febbraio 2002 la Ricosmos B.V., con sede in Delfzijl (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. Martijn Hendrik Fleers, Michel Chatelin e Pierre Metzler, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione della Commissione C(2001) 3663 def. 16 novembre 2001 (REM 09/00);
- 2) condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente dispone di varie agevolazioni doganali grazie alle quali può disciplinare il suo trasporto doganale comunitario. La ricorrente ha così disciplinato vari trasporti di sigarette verso la Cecoslovacchia richiamandosi alla disciplina del trasporto doganale comunitario esterno. In occasione di alcuni di detti trasporti risalenti al 1994 risultò in seguito che la stessa era stata frodata da terzi.

Nel 1997 la ricorrente chiese alle autorità doganali olandesi uno sgravio dei dazi all'importazione in base all'art. 239 del regolamento 2913/92<sup>(1)</sup>, visto che non era stata implicata nella frode e aveva inoltre adottato tutte le possibili misure per evitarla. Secondo la ricorrente per detti trasporti non le si potevano neanche rimproverare atti fraudolenti e una palese negligenza. Le autorità olandesi interpellavano al riguardo la Commissione ex art. 905 del regolamento 2454/93<sup>(2)</sup>. Nella decisione controversa la Commissione nega lo sgravio dei dazi all'importazione.

La ricorrente adduce anzitutto una violazione dell'art. 907 del regolamento n. 2454/93. Secondo la ricorrente il termine di nove mesi per l'adozione della decisione è stato ingiustamente prorogato per tre volte. Inoltre, secondo la ricorrente i suoi diritti della difesa sono stati violati. La ricorrente adduce di non essere stata informata dello svolgimento del procedimento e in particolare delle questioni della Commissione indirizzate alle autorità olandesi. Inoltre, la ricorrente all'inizio del procedimento non ha neanche avuto accesso al fascicolo completo perché potesse presentare le sue osservazioni. La Commissione però ha calcolato il tempo così trascorso come una proroga del termine. Secondo la ricorrente, invece, il termine per l'adozione di una decisione non poteva essere prorogato fintantoché non fosse al corrente delle questioni sollevate e non avesse avuto un completo accesso al fascicolo.

La ricorrente deduce inoltre la violazione del principio della certezza del diritto. Adduce che in base all'art. 907 del regolamento n. 2454/93 poteva presumere che dopo nove mesi una decisione era stata adottata a suo favore, visto che non era stata messa al corrente di un'eventuale proroga del termine prevista da detto articolo.

La ricorrente contesta inoltre la decisione della Commissione secondo cui sarebbe stata manifestamente negligente. Adduce di non aver violato dal canto suo alcuna norma giuridica e che ha agito conformemente agli usi consolidati e alla prassi internazionale. Non vi sarebbe stato neanche alcun nesso causale fra il suo comportamento e la frode commessa.

La ricorrente deduce inoltre la violazione del principio di proporzionalità. Adduce che il prelievo imposto è in ogni caso sproporzionato rispetto alle sue eventuali negligenze.

(<sup>1</sup>) Regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

### **Ricorso della Organización de Productores de Túnidos Congelados contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 marzo 2002**

(Causa T-69/02)

(2002/C 118/45)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 12 marzo 2002 la Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC), con sede in Bermeo (Vizcaya, Spagna), rappresentata dagli avv.ti Ramón Garcia-Gallardo Gil-Fournier e Javier Guillém Carrau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare l'atto impugnato, con il quale la Commissione ha proceduto alla riduzione delle quantità che possono dar luogo ad indennità compensativa a favore dell'OPTUC, e, più precisamente, annullare l'art. 2, n. 2, e l'allegato del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 2001, n. 2496, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2001<sup>(1)</sup>;
- disporre tutti gli altri provvedimenti che ritenga appropriati affinché la Commissione adempia gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 233 CE e, in concreto, proceda ad un nuovo esame della questione;
- condannare la Commissione delle Comunità europee a rifondere alla ricorrente tutte le spese connesse al procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è un'organizzazione spagnola di produttori di tonni congelati, che ha già impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado una serie di regolamenti della Commissione che stabiliscono le indennità compensative concesse alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione comunitaria durante i trimestri compresi tra il 1° luglio 1999 ed il 31 dicembre 2000<sup>(2)</sup>; nella presente causa, la detta organizzazione impugna il regolamento relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2001.

I motivi ed i principali argomenti proposti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-142/01<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 337, pag. 25.

<sup>(2)</sup> Cause T-142/01 e T-283/01.

<sup>(3)</sup> GU C 245, pag. 28.

**Ricorso della Schneider Electric S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 2002**

**(Causa T-77/02)**

(2002/C 118/46)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 18 marzo 2002 la Schneider Electric S.A., con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antoine Winckler e Eric de La Serre, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente e, in subordine, parzialmente, la decisione della Commissione 30 gennaio 2002, che ordina una separazione d'impresе (caso n. COMP/M.2283 — Schneider/Legrand) sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89;

- adottare ogni altra misura che riterrà appropriata;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è la società madre di un gruppo attivo nella produzione e vendita di prodotti e sistemi nel settore della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione. Il 16 febbraio 2001, essa informava formalmente la Commissione della concentrazione che prevedeva di attuare con la Legrand, società madre di un gruppo attivo nella produzione e vendita di apparecchiature elettriche d'installazione a bassa tensione.

La Commissione ha dichiarato tale operazione incompatibile con il mercato comune. La ricorrente ha presentato una domanda di annullamento di tale decisione (causa T-310/01; comunicazione pubblicata nella GU C 56 del 2.3.2002, pag. 15). In seguito, la Commissione ha ordinato alla ricorrente, sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio<sup>(1)</sup> n. 4064/89 di separarsi dalla Legrand. Tale ultima decisione costituisce l'oggetto della presente causa.

La ricorrente osserva in primo luogo che, a suo parere, la decisione che dichiara l'operazione incompatibile con il mercato comune deve essere annullata. Visto che la decisione impugnata nella presente causa è la diretta conseguenza della prima decisione, l'illegittimità della prima decisione comporta l'illegittimità di quella presente.

La ricorrente rileva in aggiunta che la decisione impugnata produce l'effetto di privarla dei diritti di proprietà che le sono attribuiti per legge.

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente invoca in primo luogo una violazione del suo diritto di consultare il fascicolo e del suo diritto di essere utilmente ascoltata. La ricorrente ritiene inoltre che la relazione del consigliere-uditore non abbia analizzato il rispetto dei diritti della difesa nel corso dell'intero procedimento. La ricorrente invoca, inoltre, una violazione dell'obbligo di motivazione.

La ricorrente adduce allo stesso modo una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la ricorrente, non esiste un ricorso effettivo davanti ad un organo giurisdizionale contro le decisioni della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni. Di conseguenza, la Commissione stessa dovrebbe garantire il pieno rispetto del principio d'imparzialità. A tal fine, le funzioni di istruzione e di decisione, secondo la ricorrente, dovrebbero essere affidate a persone o organi distinti, cosa che non si è verificata nel caso di specie.

La ricorrente invoca ancora una violazione del principio generale del diritto comunitario secondo il quale ogni persona, i cui diritti sono stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo. A parere della ricorrente, la decisione impugnata pregiudica il ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione che dichiara l'operazione incompatibile con il mercato comune. L'eventuale annullamento derivante da tale primo ricorso sarebbe privato di una gran parte della sua efficacia in seguito alla decisione impugnata nel presente ricorso. La decisione impugnata costituisce, pertanto, anche una violazione del principio di buona amministrazione, dato che tale decisione obbliga la ricorrente a presentare un nuovo ricorso al fine di salvaguardare l'efficacia del primo ricorso.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, fissando determinate condizioni per la separazione, abbia oltrepassato la sua competenza territoriale. La ricorrente sottolinea ancora che la Commissione non ha rispettato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Tale articolo, secondo la ricorrente, impone alla Commissione di ripristinare un'effettiva concorrenza, e non di ripristinare concorrenti nel mercato in questione, come invece ha fatto a mezzo della decisione impugnata. In tale decisione, infine, la Commissione non ha nemmeno rispettato il principio generale di proporzionalità e ha commesso manifesti errori di valutazione.

---

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989 pag. 1 e ripubblicato in GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

### **Ricorso del sig. Jan Pflugradt contro la Banca centrale europea, proposto il 20 marzo 2002**

**(Causa T-83/02)**

(2002/C 118/47)

*(Lingua di procedura: tedesco)*

Il 20 marzo 2002 il sig. Jan Pflugradt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dall'avv. N. Pflüger, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'ammonimento di cui alla lettera 28 febbraio 2002;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente della convenuta, fa valere a sostegno del ricorso che l'ammonimento controverso sarebbe nullo, in quanto basantesi su inesatte allegazioni di fatto, ed in quanto le censure sulle quali esso si fonda sarebbero complessivamente ingiustificate. Il comportamento del ricorrente non costituirebbe un persistente rendimento insufficiente, ed il ricorrente avrebbe svolto le proprie mansioni contrattuali in maniera soddisfacente.

Inoltre, l'obbligo di assistenza gravante sul datore di lavoro impedirebbe alla convenuta di prendere in considerazione talune circostanze di fatto a titolo di giustificazione dell'ammonimento controverso. Si dovrebbe esigere dal datore di lavoro che contesti senza ritardo all'interessato le circostanze fattuali che intende porre a fondamento di provvedimenti pregiudizievoli per il lavoratore. Inoltre, il comportamento della convenuta sarebbe contrario alla normativa comunitaria relativa alla tutela dei dati.